

Allegato "A" al n. 36103/18016 di Repertorio

STATUTO
della
"FONDAZIONE VALTER LONGO ETS"
denominabile in lingua inglese
"VALTER LONGO FOUNDATION ETS"
PREMESSA

Il Cofondatore Valter Longo:

- A. è Professore di Biogerontologia e Direttore dell'Istituto sulla Longevità all'USC (University of Southern California) - Davis School of Gerontology di Los Angeles e direttore del programma di Oncologia e longevità in Istituto Firc di Oncologia Molecolare, con sede in Milano, le ricerche del Prof. Valter Longo sono focalizzate alla ricerca scientifica e allo sviluppo scientifico nel campo medico dirette all'analisi di diversi meccanismi anche genetici che predispongono all'invecchiamento e all'individuazione di strategie, comprese quelle dietetiche, farmacologiche, di programmi educativi e divulgativi, dirette a contrastare le invalidità connesse all'avanzare dell'età e/o rallentarne l'insorgenza, favorendo così la longevità sana;
- B. ritiene che il futuro della ricerca dipende anche dalla creazione di sinergie internazionali, fondate su obiettivi di ricerca comuni e sulla condivisione di risorse e tecnologie, nonché nello stimolo della creatività nella ricerca;
- C. intende con la costituzione di questa fondazione creare una struttura giuridica che abbia lo specifico scopo di favorire, svolgere e implementare la ricerca scientifica nel campo medico diretta alla prevenzione e terapia di patologie invalidanti la persona favorendo la longevità sana.

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita per volontà del Professor Valter Longo e della Fondazione statunitense "CREATE CURES FOUNDATION" una fondazione denominata

"FONDAZIONE VALTER LONGO ETS"

(di seguito la "**Fondazione**").

1.2 La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "**VALTER LONGO FOUNDATION ETS**". La Fondazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione "**ETS**".

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,

attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

3.2 In particolare, la Fondazione intende favorire una longevità sana promuovendo uno stile di vita salubre e abitudini che possano rallentare e contrastare l'insorgenza di importanti patologie correlate all'avanzare dell'età tra le quali tumori, malattie cardiovascolari, autoimmuni, neurodegenerative come, tra le altre, l'Alzheimer, il diabete, la sclerosi multipla e il morbo di Crohn e cercando di ridurre i decessi dovuti a malattie non trasmissibili come cancro, diabete, malattie cardiovascolari e obesità, sia dal punto di vista preventivo che terapeutico.

3.3 La Fondazione intende perseguire le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all'art. 5, lett b); d); h); e u) del D.Lgs. 117/2017.

- promozione, finanziamento e svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo medico, diretta alla prevenzione e terapia di patologie invalidanti la persona anche al fine di promuovere una longevità sana, nonché sui temi ad essa correlati;
- attività di assistenza sanitaria al fine di curare, prevenire o supportare le persone affette da diverse tipologie patologiche che vivono in una particolare condizione di emergenza o di disagio psichico, fisico ed economico;
- promozione, erogazione di contributi o borse di studio a laureati o studenti che intendano approfondire temi di interesse della Fondazione;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione con particolare attenzione all'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale e dell'assistenza sanitaria;
- realizzazione e promozione, in collaborazione con altre organizzazioni non profit attive nel campo, di programmi di distribuzione alimentare per garantire alle persone in condizioni di grave svantaggio economico l'accesso a cibo sicuro e che promuove salute, come descritto negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;
- organizzazione di corsi di formazione e/o sensibilizzazione per educare l'opinione pubblica sulle tematiche connesse alle finalità della Fondazione ovvero per la preparazione/specializzazione di personale qualificato;
- sensibilizzazione nelle scuole, anche attraverso la promozione e l'organizzazione di programmi per studenti, a comportamenti alimentari coerenti e sani e all'importanza dell'esercizio fisico e di uno stile di vita corretto al fine di creare uno stile di vita salubre basato sui risultati più recenti della ricerca scientifica e prevenire diversi tipi di malattie.

3.5 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f) promuovere e/o organizzare manifestazioni occasionali, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici.

3.6 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.7 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fonti di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio;
- e) dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;
- f) dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione nei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Organi

5. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri, compresi il Presidente ed il vice-Presidente e dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, fatto salvo per la carica a vita.

6.2 Il primo consiglio di Amministrazione è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo e successivamente come segue:

- a) il Prof. Valter Longo è membro a vita e potrà designare la persona che, dopo la sua cessazione dalla carica per qualunque motivo, assumerà la qualifica di nuovo membro a vita con le stesse prerogative a lui riservate nel presente statuto;
- b) uno, due o tre membri nominati dal Fondatore, la corporation di diritto statunitense, Create Cures Foundation o, in mancanza di essa, dal Prof. Valter Longo ovvero dal membro a vita designato ai sensi del precedente punto a), qualora il consiglio di Amministrazione sia composto rispettivamente da tre membri, da quattro a sei membri o da sette a dieci membri;
- c) i restanti membri sono nominati dal Consiglio uscente.

Il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Consiglio in scadenza.

6.3 Il Presidente della Fondazione è individuato, a vita, nella persona di Valter Longo. Successivamente, il Presidente verrà scelto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, con deliberazione presa a maggioranza.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del consigliere a vita di cui al punto 6.2 lett. a) senza che sia stato designato un successore, il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 6.2 lett. b), il sostituto verrà designato con le stesse modalità. In caso di mancanza del membro a vita il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 6.2 lett. c), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei

componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

6.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 7

Competenze del Consiglio di Amministrazione

7.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale se redatto, ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- f) conferisce incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) nomina l'Organo di Controllo;
- j) nomina il Direttore determinandone le funzioni e il compenso nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017;
- k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- m) delibera le modifiche allo statuto;
- n) delibera sulle operazioni straordinarie;
- o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- p) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
- r) delibera sugli altri oggetti attribuiti dallo statuto alla sua competenza.

7.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

8.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione, se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

9.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 10

Direttore

10.1 Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività gestionale e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

10.3 Il Direttore redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

10.4 La carica di Direttore è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 11 Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 8.

Articolo 12

Comitato Scientifico

12.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto da tre a dieci membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito medico, scientifico e/o nei settori di attività della Fondazione.

12.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre:

- esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

12.3 Il Comitato nomina tra i propri membri un Presidente ed è convocato dallo stesso ogniqualvolta lo ritenga opportuno, su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

12.4 Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 in quanto compatibile.

Articolo 13

Compensi a chi riveste cariche sociali

13.1 Agli amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

13.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

14.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

14.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del

D.Lgs. 117/2017.

14.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15

Scioglimento

15.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

15.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione di legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

Norme applicabili

16. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

F.to: Valter Longo

Monica De Paoli